

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (abrogato)

Parte I - IL SETTORE TECNICO:

ATTRIBUZIONI, STRUTTURA, ORGANIZZAZIONE

Art. 1- Attribuzioni e funzioni

1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C., tenuto anche conto delle esperienze internazionali, assolve le seguenti funzioni nel quadro delle attribuzioni che ad esso sono demandate dallo Statuto:

- a) formazione, istruzione, qualificazione, abilitazione, aggiornamento ed inquadramento dei tecnici autorizzati a svolgere attività nell'ambito della organizzazione federale;
- b) organizzazione di corsi a carattere didattico-divulgativo per giovani calciatori, anche con l'istituzione di appositi centri;
- c) organizzazione di studi e ricerche attraverso l'attività di un'apposita struttura;
- d) organizzazione e coordinamento dell'attività medica nell'ambito federale in attuazione delle norme federali e inquadramento dei medici che operano nelle società di calcio attraverso l'attività di un'apposita Sezione;
- e) esercizio del potere disciplinare nei confronti dei tecnici, nei limiti fissati dal presente Regolamento;
- f) gestione del Centro Tecnico Federale secondo le direttive del Consiglio Federale;
- g) adozione di ogni altra iniziativa volta a realizzare i programmi di istruzione, diffusione e miglioramento della tecnica e della tattica di giuoco del calcio.

2. Il Settore Tecnico ha sede in Firenze presso il Centro Tecnico Federale "L. Ridolfi".

Art. 2 - Organi e loro attribuzioni

1. Il Settore Tecnico è retto dal Presidente Delegato che ne risponde al Presidente Federale ed al Consiglio Federale.

2. Il Presidente Delegato del Settore Tecnico è nominato per due stagioni sportive dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.

3. La definizione dei principi e criteri tecnici per lo sviluppo dell'attività calcistica spetta al Consiglio Direttivo, che viene nominato dal Consiglio Federale per due stagioni sportive.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente Delegato al Settore Tecnico ed è formato da altri quindici componenti così nominati dal Consiglio Federale:

- a) sei componenti nominati per riconosciuta specifica professionalità ed esperienze nelle materie attinenti alle funzioni del Settore Tecnico;
- b) tre componenti nominati rispettivamente su designazione uno della Lega Nazionale Professionisti, uno della Lega Professionisti Serie C e uno della Lega Nazionale Dilettanti;
- c) due componenti nominati su designazione uno dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e uno dall'Associazione Italiana Arbitri;
- d) tre componenti nominati su una designazione ciascuna delle Associazioni di Categoria degli Allenatori, dei Calciatori, dei Medici;
- e) dal Commissario Tecnico della Squadra Nazionale A.

5. Tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio Federale nomina, sentito il Presidente Delegato al Settore Tecnico, un Vice-Presidente e tre membri del Comitato Esecutivo.

6. Il Consiglio Direttivo assume le decisioni e le iniziative per l'attuazione delle attribuzioni previste dall'art. 1 del presente Regolamento.

7. Il Presidente convoca periodicamente il Consiglio Direttivo e ne formula l'ordine del giorno, tenendo anche conto delle richieste avanzate dai suoi componenti.

8. Su invito del Presidente possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo rappresentanti di altri organi federali o di Associazioni riconosciute dalla F.I.G.C., nonché esperti nelle materie attinenti alle attività del Settore.

9. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da tre membri del Consiglio Direttivo.

10. Il Comitato Esecutivo ha facoltà di adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile. Il Comitato Esecutivo esercita inoltre le funzioni disciplinari previste dal presente Regolamento.

11. Per particolari ed urgenti motivi il Presidente Delegato può adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo ai quali, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile. La mancata ratifica comporta la immediata decadenza degli stessi.

Art. 3 - Programmazione

1. Per la realizzazione dei fini istituzionali del Settore il Consiglio Direttivo definisce ogni anno il programma di attività con i relativi oneri e lo comunica al Consiglio Federale per l'approvazione. Il Presidente del Settore presenta semestralmente al Presidente della F.I.G.C. una relazione sullo stato dell'attuazione del programma.

2. All'impiego delle somme destinate al Settore dalla F.I.G.C. si provvede secondo le prescrizioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Art. 4 - Organizzazione del Settore

1. Il Settore Tecnico per assolvere ai suoi compiti istituzionali è organizzato in:

- a) Uffici di Segreteria;
- b) Centro Studi e Ricerche;
- c) Sezione per la Formazione e l'Istruzione Tecnica;
- d) Sezione per lo Sviluppo Tecnico nel Calcio Giovanile e Scolastico;
- e) Sezione Medica.

Art. 5 - Uffici di Segreteria

1. Il Segretario, prescelto tra i dirigenti del C.O.N.I. e della F.I.G.C. in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ed in condizione di dipendenza organica rispetto al Segretario Generale della F.I.G.C., è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Delegato, sentito il Consiglio Direttivo.
2. Al Segretario può essere affiancato un Vice-Segretario, nominato anch'esso dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Delegato, sentito il Consiglio Direttivo.
3. Il Segretario dirige gli Uffici di Segreteria e svolge anche le funzioni di Direttore del Centro Tecnico Federale "L. Ridolfi".
4. Il Segretario assiste, al fine della redazione dei verbali, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi del Settore.
5. Agli Uffici di Segreteria è demandato il funzionamento amministrativo del Settore Tecnico e del Centro Federale "L. Ridolfi".
6. Il personale addetto agli Uffici di Segreteria è composto da personale appartenente agli organici del C.O.N.I. ed iscritto nei ruoli della F.I.G.C. in condizione di dipendenza organica rispetto al Segretario Generale della F.I.G.C. e al Segretario del Settore Tecnico secondo le leggi e i regolamenti del C.O.N.I..
7. Il Settore può inoltre avvalersi di consulenti e collaboratori nominati dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente Delegato.

Art. 6 - Centro Studi e Ricerche

1. Il Centro Studi e Ricerche è preposto alle ricerche di base e specialistiche sul fenomeno calcistico nelle sue componenti tecniche, biomediche, psicologiche, pedagogiche, metodologiche sotto il profilo individuale, di squadra e sociale.
2. Il Centro Studi e Ricerche può fornire alle Sezioni competenti le indicazioni didattiche per la formazione professionale dei tecnici di ogni categoria.
3. Realizza programmi di formazione culturale anche attraverso la redazione e la diffusione di specifiche pubblicazioni destinate alle diverse categorie di operatori.
4. Promuove attività storico-documentale.
5. Effettua studi e ricerche sulle materie che gli sono espressamente demandate dal Consiglio Federale.
6. Promuove la realizzazione di convegni e seminari sugli argomenti di cui ai punti precedenti.
7. L'organico del Centro Studi e Ricerche è approvato dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente Delegato.

Art. 7 - Sezione per la Formazione e l'Istruzione Tecnica

1. La Sezione per la Formazione e l'Istruzione Tecnica cura la formazione professionale a carattere specialistico dei tecnici di ogni ordine e grado mediante la programmazione, la organizzazione e la gestione di corsi per la loro formazione, istruzione, abilitazione, aggiornamento e perfezionamento. Tali corsi, a svolgimento anche periodico, comportano l'obbligo di frequenza.
2. L'organico della Sezione è approvato dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente Delegato.

Art. 8 - Sezione per lo Sviluppo Tecnico nel Calcio Giovanile e Scolastico

1. La Sezione per lo Sviluppo Tecnico nel Calcio Giovanile e Scolastico definisce, in collaborazione con il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, gli indirizzi tecnici per le attività giovanili in ambito federale, societario e scolastico, anche a mezzo di istruttori federali.
2. La Sezione cura la formazione, istruzione, abilitazione, aggiornamento degli istruttori e degli insegnanti di educazione fisica preposti a tale attività, avvalendosi, ove necessario, delle strutture periferiche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
3. Formula criteri sui programmi e sulle metodologie e indica le attrezzature per ogni tipo di attività nelle fasi didattica, formativa, precompetitiva e competitiva.
4. Cura, d'intesa con il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, il controllo ed il coordinamento tecnico dei Centri Addestramento allo Sport Calcio (C.A.S.) e delle Scuole di Calcio delle quali stabilisce i requisiti per il riconoscimento federale.
5. Cura l'organizzazione dei corsi previsti dall'art. 1 lettera b) del presente Regolamento.
6. Formula gli indirizzi tecnico-didattici per la migliore realizzazione del calcio nella scuola.

7. L'organico della Sezione per lo Sviluppo Tecnico nel Calcio Giovanile e Scolastico è approvato dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente Delegato.

Art.9 - Sezione Medica

1. La Sezione Medica assolve compiti di carattere sanitario demandati al Settore Tecnico dalla F.I.G.C..
2. La Sezione Medica sovrintende a tutta l'Organizzazione sanitaria della F.I.G.C., operando in base ad un apposito Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo del Settore ed approvato dal Consiglio Federale. Emanava norme di indirizzo per l'attività dei medici sociali e del personale paramedico in forza presso le società.
3. Il responsabile ed i componenti della Sezione Medica sono nominati dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente Delegato.

Art. 10 - Interventi del Settore nell'attività tecnico-agonistica

1. Il Settore definisce le direttive di carattere tecnico alle quali devono uniformarsi le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica nell'ambito delle loro competenze.
2. Il Settore, avvalendosi di propri tecnici, segue l'attività dei tecnici che operano presso le società allo scopo di verificare l'attuazione dei programmi e degli orientamenti espressi dal Settore stesso.
3. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e le società sono tenute ad assicurare al Settore Tecnico ogni forma di collaborazione.
4. Il Settore Tecnico può, in particolare, proporre al Presidente della F.I.G.C., alle Leghe ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica la modifica o la soppressione di norme di regolamenti di competizioni o di tornei giovanili che siano in contrasto con le direttive di carattere tecnico di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 11 - Rapporti con le Leghe e con gli altri Settori

1. Il Settore Tecnico collabora con le Leghe e con il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C. nelle attività inerenti le sue attribuzioni ed allo scopo può avvalersi di Delegati Tecnici, nominati dal Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, presso i Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, presso i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e presso i Comitati Regionali del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nonché dei tecnici di società e di consulenti.

Art. 12 - Tecnici Federali del Settore Tecnico

1. Il Settore Tecnico, per la realizzazione dei suoi programmi, si avvale di Tecnici Federali e di collaboratori assunti dal Presidente della F.I.G.C., sentito il Presidente del Settore.

Parte II - I TECNICI:

QUALIFICAZIONE, INQUADRAMENTO E DISCIPLINA

Art. 13 - Classificazione dei Tecnici

1. I Tecnici che il Settore Tecnico qualifica e inquadra, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in:
 - a) Direttori Tecnici;
 - b) Allenatori Professionisti di 1a categoria;
 - c) Allenatori Professionisti di 2a categoria;
 - c1) Allenatori di base;
 - d) Allenatori Dilettanti di 3a categoria (ruolo ad esaurimento);
 - e) Istruttori di Giovani Calciatori (ruolo ad esaurimento);
 - f) Allenatori di Calcio a Cinque;
 - g) Preparatori Atletici;
 - h) Medici Sociali;
 - i) Operatori Sanitari Ausiliari.

Art. 14 - Albo e Ruolo dei Tecnici

1. Il Settore Tecnico provvede annualmente alla formazione, alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Albo dei Tecnici Professionisti e dei Ruoli ufficiali degli altri Tecnici di cui al precedente art. 13.
2. Il conseguimento dell'abilitazione da parte del Settore Tecnico, secondo le norme del presente Regolamento, è condizione per l'iscrizione all'Albo dei Tecnici e nei Ruoli ufficiali sopra indicati.
3. I Tecnici, ancorché iscritti nell'Albo e nei Ruoli Speciali, se non in regola con le condizioni previste per l'appartenenza rispettivamente all'Albo ed ai Ruoli, non possono essere tesserati da parte delle società.
4. Il Settore Tecnico determina annualmente le modalità e le quote di iscrizione all'Albo e ai Ruoli.
5. Ai fini del presente Regolamento, i Tecnici si intendono domiciliati nel luogo comunicato per iscritto e riportato nell'Albo o nel Ruolo.

Art. 15 - Cancellazione o sospensione dall'Albo e dai Ruoli dei Tecnici

1. I Tecnici di cui all'art. 13 del presente regolamento:

- a) sono cancellati definitivamente dall'Albo o dal Ruolo al termine della stagione sportiva nel corso della quale compiono il 65° anno di età, ad eccezione dei Direttori Tecnici, Massaggiatori e dei Medici;
- b) sono sospesi temporaneamente dall'Albo o dal Ruolo nel caso non siano tesserati o non versino le relative quote di iscrizione per più di 3 stagioni sportive consecutive;
- c) sono cancellati definitivamente dall'Albo o dal Ruolo nel caso di preclusione da parte della F.I.G.C. alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. stessa.

2. La delibera di sospensione di cui al comma c) è notificata ai Tecnici interessati, i quali per essere reintegrati devono saldare le quote non versate e, ad eccezione dei massaggiatori e dei medici, devono sostenere con esito positivo un nuovo esame attitudinale.

3. E' prevista anche una richiesta di sospensione volontaria nel caso di cui all'art. 30.

Art. 16 - Compiti dei Tecnici

1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico devono:

- a) tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico della società per la quale sono tesserati;
- b) curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche dei calciatori;
- c) promuovere, tra i calciatori, la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie;
- d) disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati dalle società e connessi alla loro posizione nell'ambito delle stesse.

2. I Tecnici Federali sono inquadrati nei ruoli del Settore Tecnico e svolgono i compiti derivanti dalla loro qualifica secondo le attribuzioni determinate dal Consiglio Federale.

Art.17 - Direttori Tecnici

1. I Direttori Tecnici sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria e compete loro collaborare agli indirizzi tecnici di tutte le squadre della società per la quale sono tesserati e di partecipare alla loro attuazione, d'intesa con i tecnici responsabili di ciascuna squadra.

2. La qualifica di Direttore Tecnico è riconosciuta dal Consiglio Direttivo del Settore Tecnico a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) per i Tecnici abilitati quali Allenatori Professionisti di 1a categoria che al compimento del 65° anno di età abbiano svolto almeno quindici anni di attività quale Tecnico Responsabile di prima squadra nel Settore professionistico, dei quali almeno cinque presso società della Lega Nazionale Professionisti;
- b) in alternativa al requisito richiesto dalla precedente lettera, aver svolto, a seguito di regolare abilitazione, attività quale Tecnico Responsabile di rappresentative Nazionali A o Under 21 per almeno cinque anni, o Tecnico Responsabile di prima squadra presso società che abbiano partecipato al Campionato della massima Divisione per almeno 5 anni ed aver conseguito in tale attività risultati particolarmente qualificanti in sede nazionale e internazionale;
- c) relativamente al comma b), per i Tecnici provenienti da Federazioni Estere, possedere un livello di cultura adeguato all'espletamento delle funzioni proprie del ruolo, da accertare con colloquio sostenuto avanti ad una Commissione nominata dal Presidente Delegato;
- d) aver comunque sempre dimostrato una ineccepibile etica professionale;
- e) essere riconosciuto fisicamente idoneo in conformità alla legislazione sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti.

3. Le domande per l'abilitazione a Direttore Tecnico devono essere inoltrate, per la valutazione relativa, al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico corredate dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2.

4. Per il tesseramento di Direttori Tecnici provenienti da Federazione Estera, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 2 lettere b), c), d), e) è necessario il parere favorevole del Presidente della F.I.G.C..

Art. 18 - Allenatori Professionisti di 1a categoria

1. Gli Allenatori Professionisti di 1a categoria sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria.

2. L'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1a categoria si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, al Corso Centrale organizzato presso il Centro Tecnico Federale.

3. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1a categoria un'anzianità di almeno un anno di iscrizione all'Albo degli Allenatori Professionisti di 2a categoria.

4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente Delegato.

Costituisce titolo particolare per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della Squadra Nazionale A.

5. Gli Allenatori Professionisti di 1a categoria in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17 del presente Regolamento possono chiedere al Settore Tecnico di essere inquadrati nell'Albo con la qualifica di Direttore Tecnico.

Art. 19 - Allenatori Professionisti di 2a categoria

1. Gli Allenatori Professionisti di 2a categoria sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nonché di squadre giovanili di società della Lega Nazionale Professionisti.
 2. Gli Allenatori Professionisti di 2a categoria possono, altresì, svolgere mansioni di allenatore "in seconda" di squadre e di società della Lega Nazionale Professionisti.
 3. L'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2a categoria si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, al Corso Centrale organizzato dal Settore Tecnico.
 4. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2a categoria un'anzianità di almeno due anni di iscrizione nel Ruolo degli Allenatori di Base o degli Allenatori Dilettanti di 3a categoria.
 5. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente Delegato.
- Costituisce titolo particolare per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della Squadra Nazionale A.

Art. 20 - Allenatori Dilettanti di 3a categoria

1. Gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono abilitati alla conduzione di squadre di società di Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società di ogni categoria.
2. Il ruolo degli Allenatori Dilettanti di 3a categoria è ad esaurimento a partire dal 1.1.1998.

Art. 21 - Istruttori di Giovani Calciatori

1. Gli Istruttori di Giovani Calciatori sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti, alla Lega Professionisti Serie C, alla Lega Nazionale Dilettanti, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, e ad operare nei Centri di Avviamento allo Sport e nelle Scuole di Calcio.
2. Il ruolo degli Istruttori di Giovani Calciatori è ad esaurimento a partire dal 1.1.1998.

Art. 22 - Allenatori di Base

1. Gli Allenatori di Base sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti, alla Lega Professionisti Serie C, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e ad operare nei centri di Avviamento allo Sport e nelle Scuole di Calcio.
2. L'abilitazione ad Allenatori di Base si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle strutture periferiche della Lega Nazionale Dilettanti in modo coordinato con le strutture periferiche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti territorialmente competente e per conoscenza al Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente Delegato. Costituisce titolo particolare per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.
5. Possono acquisire, a domanda, la qualifica di Allenatore di Base coloro che, in possesso del titolo di Allenatore di 3a categoria, partecipano con esito positivo ad un Corso integrativo organizzato dal Settore Tecnico centralmente o per il tramite delle strutture periferiche della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, che completerà il programma degli studi previsto per il conseguimento del diploma di Allenatore di Base.
6. Possono acquisire, a domanda, la qualifica di Allenatore di Base coloro che, in possesso del titolo di Istruttore di Giovani Calciatori, partecipano con esito positivo ad un Corso integrativo organizzato dal Settore Tecnico per il tramite delle strutture periferiche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, d'intesa con la Lega Nazionale Dilettanti, che completerà il programma degli studi previsto per il conseguimento del diploma di Allenatore di Base.
7. Per l'ammissione ai Corsi Integrativi previsti ai punti 5) e 6), i criteri di valutazione delle domande, la durata, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente Delegato.
8. Tutti gli Allenatori già iscritti nei ruoli del Settore Tecnico con entrambe le qualifiche di Istruttore di Giovani Calciatori e di Allenatore di 3a Categoria assumeranno la qualifica di Allenatore di Base.

Art. 23 - Allenatori di Calcio a Cinque

1. Gli Allenatori di Calcio a Cinque sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di calcio a cinque.
 2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali o periferici.
- I Corsi centrali sono organizzati direttamente dal Settore Tecnico, sono demandati per l'attuazione alle strutture periferiche della Lega Nazionale Dilettanti.

3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali deve essere inoltrata al Settore Tecnico, quella per partecipare ai Corsi periferici deve essere inoltrata al Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti territorialmente competente.
4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente Delegato.
5. Gli Allenatori di Calcio a Cinque devono permanere nel ruolo per almeno tre anni.

Art. 24 - Preparatori Atletici

1. I Preparatori Atletici sono abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori delle società di calcio di ogni categoria.
2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ad un Corso Centrale organizzato dal Settore Tecnico.
3. Sono ammessi al Corso coloro che sono in possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F.
4. I criteri di valutazione, la durata del Corso, le quote di iscrizione e di partecipazione nonché il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente Delegato.

Art. 25 - Medici Sociali

1. Sono iscritti nel ruolo dei Medici Sociali gli appartenenti all'Ordine dei Medici che presentano regolare domanda al Settore Tecnico.
2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel ruolo apposito.
3. Per il tesseramento dei Medici Sociali addetti alla prima squadra delle società professionistiche è richiesto, oltre a quanto previsto ai punti 1. e 2., la specializzazione in Medicina dello Sport.
4. Per il tesseramento dei Medici Sociali addetti a tutte le squadre, oltre all'iscrizione al ruolo, viene raccomandata l'iscrizione alla F.M.S.I.
5. Il Medico Sociale responsabile sanitario delle società professionistiche deve possedere la specializzazione in Medicina dello Sport e viene iscritto in un elenco presso la Sezione Medica, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro della Sanità 13 marzo 1995.

Art. 26 - Operatori Sanitari Ausiliari

1. Possono essere iscritti nel ruolo degli Operatori Sanitari Ausiliari coloro che siano in possesso di uno dei seguenti Diplomi, rilasciati ai sensi di legge:
 - a) Massaggiatore Sportivo;
 - b) Massofisioterapista;
 - c) Fisioterapista;
 - d) Terapista della Riabilitazione.
2. Gli Operatori Sanitari Ausiliari sopra indicati, per essere iscritti nel ruolo apposito, devono presentare domanda al Settore Tecnico corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia autenticata del diploma;
 - b) certificato di idoneità fisica;
 - c) certificato penale;
 - d) certificazione dei carichi pendenti;
 - e) due fotografie formato tessera.
3. Gli Operatori Sanitari Ausiliari iscritti nell'apposito ruolo sono tenuti alla frequenza di specifici corsi di aggiornamento indetti dal Settore Tecnico .

Art. 27 - Tecnici italiani all'estero e tesseramento dei tecnici provenienti da Federazioni Estere

1. I Tecnici iscritti all'Albo o nei Ruoli che si trasferiscono presso una Federazione Estera sono tenuti a notificare per iscritto tale trasferimento al Settore Tecnico entro trenta giorni.
2. Possono trasferirsi nella stessa stagione sportiva presso Federazioni Estere Tecnici tesserati in Italia a seguito di risoluzione del rapporto a qualsiasi titolo purché sopravvenga accordo consensuale al trasferimento con la società di appartenenza e parere favorevole del Consiglio Direttivo del Settore Tecnico.
3. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera devono presentare annualmente al Settore una dettagliata relazione concernente l'attività svolta all'estero.
4. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera non sono esentati dall'obbligo di cui all'art. 14 ed all'art. 15 comma 1 lett. a), c), d) e comma 2.
5. Gli allenatori provenienti da Federazioni Estere, per poter essere tesserati da una Società, devono essere inseriti in un Elenco Speciale degli Allenatori provenienti da Federazioni Estere.
6. Le Società che intendono avvalersi di un allenatore proveniente da Federazione Estera devono richiederne il tesseramento al Settore Tecnico per il tramite della Lega di appartenenza, corredando la domanda con le certificazioni relative al Diploma di Allenatore conseguito presso la Federazione Estera e all'attività svolta come allenatore.

7. Le certificazioni indicate al comma precedente saranno valutate dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico che potrà equiparare i titoli in possesso dell'allenatore ad una delle seguenti qualifiche:

- a) Allenatore Professionista di 1a categoria;
- b) Allenatore Professionista di 2a categoria;
- c) Allenatore Dilettante di 3a categoria.

Esperate le procedure, il Settore Tecnico iscriverà l'allenatore nell'Elenco Speciale e lo tessererà per la Società richiedente.

Art. 28 - Tesseramento

1. Il tesseramento dei Tecnici della F.I.G.C. iscritti all'Albo ed ai Ruoli viene effettuato a cura del Settore Tecnico per delega della F.I.G.C..

2. Le società per ottenere il tesseramento dei tecnici professionisti devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge n. 91/81 nonché del decreto del Ministro della Sanità 13 marzo 1995. Per i tecnici non professionisti le società devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 43 delle N.O.I.F.

Art. 29 - Incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento

1. Il Settore indice ed organizza, in sede centrale o periferica, incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento per le diverse categorie di tecnici con obbligo di frequenza:

- a) per gli Allenatori Professionisti di 1a categoria e per Direttori Tecnici;
- b) per gli Allenatori Professionisti di 2a categoria.

2. I Tecnici Professionisti responsabili della guida delle prime squadre di società della Lega Nazionale Professionisti debbono, inoltre, partecipare agli incontri di aggiornamento organizzati dal Settore Tecnico.

3. Il Settore Tecnico, inoltre, indice ed organizza incontri e seminari di aggiornamento per le altre categorie di Tecnici.

4. Le assenze ingiustificate agli incontri e seminari comportano l'adozione di sanzioni disciplinari.

Art. 30 - Sospensione volontaria

1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività.

La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico (1).

2. I Tecnici che abbiano ottenuto dal Settore Tecnico la sospensione non possono svolgere mansioni di Allenatore o di Direttore Tecnico. La sospensione cessa nel momento in cui vengono meno i motivi per i quali era stata richiesta.

3. Sono perseguibili disciplinarmente i Tecnici che espletano attività di altra natura inerente al calcio senza avere chiesto ed ottenuto la sospensione. La nuova attività non consente l'ammissione in campo a tale titolo.

4. Il decorso del periodo di sospensione non esonera dall'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di aggiornamento tecnico e dall'obbligo di cui all'art. 14.

(1) Comma 1 così modificato dal C.U. F.I.G.C. del 31 luglio 2003 n. 17/A. Si riporta il testo integrale del previgente comma 1: I Tecnici che intendono espletare attività di altra natura inerente al calcio devono presentare domanda di sospensione all'Albo e nei Ruoli, precisando la natura di tale attività.

Art. 31 - Attività dei Tecnici quali calciatori

1. Il possesso della tessera di Allenatore di Base o di Allenatore di 3a categoria o di Istruttore di Giovani Calciatori o di Allenatore di Calcio a Cinque non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare.

2. Le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società.

3. L'Allenatore di Base, l'Allenatore di 3a categoria e l'Allenatore di Giovani Calciatori o l'Allenatore di Calcio a Cinque, tesserati quali calciatori dilettanti, possono ottenere lo svincolo secondo le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

4. Secondo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. non possono essere tesserati quali calciatori coloro che siano iscritti nell'Albo del Settore Tecnico quali Tecnici Professionisti.

Art. 32 - Norme di comportamento

1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali.

2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e debbono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta ai principi della deontologia professionale.

3. In caso di violazione delle norme di comportamento, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico adotta nei confronti degli iscritti, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 33 del presente Regolamento, i provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 33 - Disciplina dei Tecnici

1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi disciplinari nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica.
2. Per tutte le altre infrazioni e, in particolare, per le violazioni di cui all'art. 35 del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti alla giurisdizione del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.
3. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Comitato Esecutivo, previa contestazione scritta degli addebiti all'interessato, il quale, nel termine di quindici giorni dalla ricezione della contestazione, può presentare le proprie controdeduzioni. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso al Presidente della F.I.G.C. entro trenta giorni dalla comunicazione.
4. Nel caso in cui, nel corso del giudizio, emergano responsabilità di società, copia degli atti viene trasmessa alla Lega o al Comitato di appartenenza per i necessari deferimenti e ne viene data comunicazione al Presidente della F.I.G.C.
5. Le Leghe ed i Comitati comunicano al Settore Tecnico i provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva a carico dei Tecnici tesserati per società e, nel caso previsto dal precedente comma, i provvedimenti a carico delle società.

Art. 34 - Obblighi e deroghe

1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue:

A) Serie "A" e "B":

Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti deve essere obbligatoriamente affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore Professionista di 1° categoria che ne assume l'effettiva responsabilità;

Ab) all'Allenatore Responsabile deve essere affiancato un altro Allenatore Professionista di 1° categoria, ovvero un Allenatore Professionista di 2a categoria, che assume la qualifica di Allenatore "in seconda". Al Direttore Tecnico invece deve essere affiancato obbligatoriamente un Allenatore Professionista di 1a categoria;

Ac) il Consiglio Direttivo può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori Professionisti di 2a categoria che abbiano guidato le loro squadre alla promozione dalla Serie "C1", alla Serie "B". La deroga è concessa con efficacia limitata al periodo in cui l'allenatore guida effettivamente, senza soluzione di continuità, la prima squadra della società nei Campionati della Lega Nazionale Professionisti. Il Consiglio Direttivo può, altresì, concedere deroga ad allenare la prima squadra di società aderente alla Lega Nazionale Professionisti, diversa da quella che ha conseguito la promozione, qualora l'allenatore sia stato ammesso al corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1a categoria. In tale ultimo caso, la deroga ha efficacia per una stagione sportiva e può essere rinnovata per una seconda stagione sportiva nel caso di riconosciuta idoneità al proseguimento del corso abilitativo;

Ad) il Consiglio Direttivo può, altresì, concedere deroghe alla disposizione di cui al comma 1 per gli Allenatori Professionisti di 2a categoria che, al termine del primo anno di corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1a categoria, siano stati riconosciuti idonei al proseguimento del corso stesso. La deroga è concessa con efficacia limitata ad una stagione sportiva;

Ae) gli Allenatori Professionisti di 2a categoria che, per effetto della deroga ottenuta, allenino per cinque anni consecutivi la prima squadra di una società che milita nella Lega Nazionale Professionisti vengono abilitati ad ogni effetto Allenatori Professionisti di 1a categoria previo colloquio da sostenere con esito positivo, davanti ad apposita Commissione del Settore Tecnico;

Af) in caso di licenziamento dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore Professionista di 1a categoria o Direttore Tecnico;

Ag) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa, la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore Professionista di 2a categoria. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;

Ah) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, il Consiglio Direttivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;

Ai) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra il Consiglio Direttivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica. B) Serie "C1" e "C2":

Ba) la prima squadra delle società della Lega Professionisti Serie C deve essere obbligatoriamente affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore Professionista di 1a categoria o ad un Allenatore Professionista di 2a categoria che ne assume la responsabilità tecnica;

Bb) all'allenatore responsabile deve essere affiancato un altro Allenatore di 1a, di 2a, di Base o di 3° categoria, che è definito allenatore "in seconda";

Bc) il Consiglio Direttivo può concedere deroghe alle disposizioni di cui al comma precedente soltanto per Allenatori di Base o Allenatori di 3a categoria che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in C2 dal Campionato Nazionale Dilettanti. La deroga è concessa con efficacia limitata al periodo in cui l'allenatore guida effettivamente, senza soluzione di continuità, la prima squadra della società nel Campionato di C2 o di C1, in caso di ulteriore promozione;

Bd) in caso di licenziamento dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad un Direttore Tecnico o ad altro Allenatore Professionista di 1a categoria o di 2a categoria;

Be) la società, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa, la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore di Base o Allenatore di 3a categoria, con esclusione di ogni altra deroga;

Bf) l'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico, che ne dà comunicazione alla Lega Professionisti Serie C, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;

Bg) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Consiglio Direttivo può autorizzare la società ad utilizzare, sino a che l'impedimento non sia rimosso, altro allenatore, anche se di Base o di 3a categoria, purché tesserato dall'inizio della stagione stessa;

Bh) è di competenza del Consiglio Direttivo ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;

Bi) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra, il Consiglio Direttivo può autorizzare un altro Tecnico Professionista tesserato per la stessa società a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

C) Campionato Nazionale Dilettanti; di Serie A e B del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque; di Eccellenza Regionale; di Promozione; di Prima e Seconda Categoria:

Ca) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore di 1a, di 2a, di Base o di 3a categoria e per i Campionati di Calcio a Cinque ad un Allenatore di Calcio a Cinque;

Cb) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato;

Cc) i Comitati della Lega Nazionale Dilettanti segnalano al Settore Tecnico eventuali violazioni alla presente disposizione per i provvedimenti di cui agli artt. 33 e 35 del presente Regolamento.

D) Attività giovanile delle società:

Da) il Comitato Esecutivo del Settore, sentite le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, può determinare obblighi e formalità per l'affidamento della responsabilità tecnica dell'attività giovanile presso la società;

Db) le squadre delle società di A, B e C1 che partecipano ai Campionati della categoria "Primavera" o corrispondente devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista.

Art. 35 - Preclusioni e sanzioni

1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste dall'Accordo Collettivo con gli Allenatori professionisti, nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27.

Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario.

Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di Società appartenenti alla medesima L.N.P. con l'incarico di responsabile della I squadra (1).

2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.

3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.

4. Ai Tecnici è, altresì, vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Consiglio Direttivo.

5. Gli iscritti all'Albo dei Tecnici o ai Ruoli non possono svolgere attività giornalistica inerente al calcio, neppure in qualità di collaboratori, se non preventivamente autorizzati dal Settore Tecnico o se non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 30.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'adozione dei provvedimenti disciplinari.

7. In caso di accertata violazione del divieto di cui al precedente comma 4, il Comitato Esecutivo revoca l'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. c), N.O.I.F.

(1) Comma così modificato dal C.U. del 9/01/03 n. 115/A. Si riporta il testo del previgente comma 1.

1. I Tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste dall'Accordo Collettivo con gli Allenatori Professionisti, nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27. Tuttavia i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di Società appartenenti alla medesima L.N.P. con l'incarico di responsabile della I squadra.

Parte III - NORME RELATIVE ALL'ATTIVITA' DELLA SEZIONE MEDICA

Art. 36 - Funzioni

La Sezione Medica sovrintende a tutta l'organizzazione sanitaria della F.I.G.C. secondo quanto disposto dalle norme dello Statuto Federale, dalle N.O.I.F. e dai Regolamenti delle Leghe e dei Settori. La Sezione è espressione del Settore e come tale opera in stretto collegamento con le altre Sezioni col Centro Studi e Ricerche. Alla Sezione è preposto un responsabile il quale risponde direttamente al Presidente Delegato.

Art. 37 - Tutela sanitaria degli atleti professionisti

In applicazione del disposto di cui all'art. 4, 2° comma, del D.M. 13 marzo 1995, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra Società professionistica, i medici sociali responsabili sanitari delle singole società devono inviare, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria in originale dell'atleta stesso al "medico federale" presso la Sezione Medica.

Art. 38 - Tutela sanitaria dei tesserati che praticano attività agonistica

L'accertamento dell'idoneità specifica, cui devono sottoporsi coloro che intendono praticare attività agonistica, è demandato, in attuazione del decreto del Ministero della Sanità 18 febbraio 1982, in modo esclusivo alle strutture sanitarie pubbliche o a centri con queste convenzionati.

La Sezione potrà svolgere azione conoscitiva e di impulso, oltreché didattica nei confronti delle società e dei tesserati al fine di un puntuale adempimento delle prescrizioni di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 39 - Tutela sanitaria dei tesserati che praticano attività non agonistica

In ottemperanza al decreto del Ministero della Sanità 28 febbraio 1983, l'accertamento dello stato di buona salute dei tesserati che praticano attività non agonistica è demandato, con periodicità annuale, ai medici di medicina generale o a medici specialistici pediatri di libera scelta.

La Sezione potrà svolgere azione didattica, conoscitiva e di impulso nei confronti delle Società e dei tesserati al fine di un migliore assolvimento degli adempimenti di cui al primo comma.

Art. 40 - Schedario tesserati inidonei

La Sezione, ricevuta la comunicazione di inidoneità di cui all'art. 43, comma 5, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., provvede alla istituzione ed aggiornamento di un apposito schedario dei tesserati non idonei.

Lo schedario ha finalità conoscitive, epidemiologiche e scientifiche, e delle sue risultanze viene informata la Segreteria Federale della F.I.G.C.

Ai fini dell'aggiornamento dello schedario, le società sono tenute a comunicare la eventuale cessazione dello stato di inidoneità del tesserato alla Sezione.

Art. 41 - Compiti di assistenza alle Squadre Nazionali e alle Rappresentative di Lega e di Settore

La Sezione, su richiesta dei medici responsabili, svolge compiti di valutazione e di assistenza agli atleti ed ai tecnici componenti le Squadre Nazionali e le Rappresentative di Lega e di Settore.

Art. 42 - Commissione medici responsabili squadre nazionali

I medici responsabili delle diverse rappresentative nazionali e di Lega fanno parte di una Commissione, coordinata dal responsabile della Nazionale Maggiore, con compiti di coordinamento e programmazione dell'attività di intervento valutativo, assistenziale, di ricerca e didattico secondo indirizzi concordati con il Presidente Federale.

Art. 43 - Norme di indirizzo per l'attività dei medici sociali

La Sezione esprime indirizzi di ordine igienico-sanitario e organizza seminari di aggiornamento sulle principali problematiche di medicina dello sport applicata al calcio. La Sezione fornisce informazioni sulla evoluzione della normativa antidoping della F.I.G.C. in collaborazione con la Commissione permanente antidoping di cui all'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva (1).

(1) Questa disposizione fa riferimento all'art 33 del Codice di Giustizia Sportiva, abrogato e sostituito dal Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, pubblicato su C.U. FIGC del 9/8/01 n. 28, che sembra aver disciplinato la materia antidoping, non più all'art. 33, bensì all'art. 39.

Art. 44 - Norme di indirizzo per l'attività del personale paramedico in forza alle società

La Sezione detta disposizioni di ordine tecnico ed organizza i corsi di aggiornamento di cui all'art. 26, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 45 - Attività scientifica

La Sezione svolge attività di studio e di ricerca secondo un programma concordato con il Centro Studi e Ricerche.

Art. 46 - Collaborazione con organismi esteri

La Sezione cura rapporti di collaborazione scientifica con le omologhe Sezioni delle Federazioni estere.

Art. 47 - Responsabile della Sezione

Il responsabile della Sezione è scelto fra gli specialisti in medicina dello sport che siano in possesso di consolidate e significative professionalità sia nel campo della ricerca che in quello della pratica sportiva.

Art. 48 - Commissione consultiva

È istituita una Commissione permanente, composta da membri del Consiglio Direttivo del Settore e coordinata dal responsabile della Sezione, con il compito di istruire ed affrontare le problematiche di carattere medico inerenti le diverse componenti del mondo del calcio.

La Commissione opera altresì in collegamento organico e funzionale con il Comitato scientifico istituito nell'ambito del Centro Studi e Ricerche.

Art. 49 - Organizzazione e funzioni

La Sezione è composta di un'équipe sanitaria che assicuri la presenza di specialisti in cardiologia, ortopedia e traumatologia, fisiopatologia respiratoria, endocrinologia, neurologia che opera sotto la direzione del responsabile.

Si avvale, inoltre, di personale paramedico e personale di supporto.